



Comune di San Nazzaro Sesia
Provincia di Novara

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 DEL 03/11/2020

OGGETTO:	RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO A SEGUITO DEL D.L. N. 124/2019, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 157/2019 E LA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020), COMMA 552.
-----------------	---

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRE del mese di NOVEMBRE alle ore diciotto e minuti zero, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 8, comma 2 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

RISULTANO:

ZANZOLA STEFANO - Sindaco	Sì	
FIZZOTTI LUCA - Vice Sindaco	Sì	
ABBRESCIA GIUSEPPE - Assessore	Sì	
	Presenti	Assenti
	3	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. PIERO GAETANO VANTAGGIATO.

Il SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO A SEGUITO DEL D.L. N. 124/2019, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 157/2019 E LA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020), COMMA 552.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
DOTT. ZANZOLA STEFANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 03/11/2020

Il responsabile del servizio interessato
Dott. PIERO Gaetano Vantaggiato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 03/11/2020

Il responsabile del servizio interessato
Dott. PIERO Gaetano Vantaggiato

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 17giugno 2016, è stato proclamato eletto a seguito di giuramento il Sindaco sig. Zanzola Stefano;

Visto il testo vigente del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, art.82, che contiene le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni;

Richiamati

- il Decreto del Ministro dell'Interno n°119 del 04.04.2000 che ha emanato il Regolamento per la determinazione della misura delle indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali a norma del succitato art.82 del T.U.E.L.;
- la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012, con la quale si stabilisce che "... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006";

Considerato che la legge di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, all'art. 57-quater, convertito nella Legge n. 157/2019, ha modificato l'art. 82 del TUEL stabilendo che l'indennità di carica per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti «è incrementata fino allo 85%» di quella che spetta ai primi cittadini dei municipi fino a 5.000 abitanti;

Stabilito che l'importo dell'indennità mensile del Sindaco, per i Comuni fino a 1000 abitanti, al netto della decurtazione del 10% in applicazione dell'art. 1, c. 54 della L.266/2005, ammontava a euro 1.162,03 lordi e con l'entrata in vigore della citata Legge n. 157/2019 la misura dell'indennità stata incrementata ad € 1.659,38;

Atteso che il Comune di San Nazzaro Sesia consta di una popolazione inferiore ai 1000 abitanti;

Rilevato che comunque il Sindaco di San Nazzaro Sesia percepisce un'indennità di carica, nella misura di euro 1.162,03 lorde mensili;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'interno del 23 luglio 2020 pubblicato sulla GU del 4-8-2020, è stato assegnato ai Comuni inferiori a 1000 abitanti un contributo di euro 3.287,58 annuo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento per ogni singolo comune a decorrere dal 1.1.2020;

Vista la L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", la quale:

- all'art. 1, comma 135, modifica la composizione delle giunte e dei consigli comunali, riformando in tal senso il D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- all'art. 1 comma 136, prevede che, prima dell'applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione dell'organo di revisione dei conti;

Preso atto che su tale aspetto è intervenuta la Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, con la delib. n. 67/2020, depositata lo scorso 14 maggio, alla quale si era rivolta un Comune, chiedendo di chiarire circa l'automaticità dell'incremento ovvero la necessità di apposita delibera dell'ente.

Secondo i giudici, l'incremento non opera ex lege, ma richiede una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo; difatti, la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell'incremento, ma ne fissa un tetto massimo "nell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti", induce a ritenere indispensabile una previa delibera del Comune di individuazione dell'entità dell'aumento da accordare e delle risorse all'uopo necessarie. I giudici, infine, hanno anche evidenziato che la norma in discorso valorizza l'autonomia l'ente, consentendo flessibilità nella modulazione dell'aumento e, al contempo, richiede necessariamente, da parte dello stesso ente, all'atto della determinazione del quantum dell'incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria.

Visti:

- o lo Statuto comunale vigente;
- o il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni
- o il D.L 26 ottobre 2019, n.124, art. 57-quater;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, i pareri favorevoli, inseriti nella stessa deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di rideterminare l'indennità di funzione spettante al Sindaco in € 1.436,00 mensili con decorrenza dal 01.01.2020, comprensivi del contributo annuale del Ministero;

Di demandare agli uffici di procedere agli impegni di spesa, nonché all'erogazione degli arretrati a tutto il 31.12.2020;

Di dare atto che:

- la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2020-2022-esercizio 2020 e verrà allocata anche a valere sugli esercizi successivi;
- gli importi relativi all'aumento dell'indennità di carica quale maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento della stessa previsto dalle nuove disposizioni di legge intervenute, vengono sostenuti da parte del Ministero a titolo di concorso alla copertura con l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali ad eccezione degli aumenti intervenuti a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.
- il presente provvedimento sarà pubblicato in amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Di comunicare ai Capigruppo Consiliari l'adozione della presente Deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di attuare quanto deliberato.

San Nazzaro Sesia, lì 03/11/2020
Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : ZANZOLA STEFANO

Il Segretario Comunale
F.to: DOTT. PIERO GAETANO
VANTAGGIATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 36

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n. _____, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 17/02/2021

IL MESSO COMUNALE
F.to: Sara PERRI

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/02/2021 al 04/03/2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 17/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT. PIERO GAETANO

VANTAGGIATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
LI', _____ IL SEGRETARIO COMUNALE